

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Servizio affari istituzionali e avvocatura • Arpae Emilia-Romagna

## L'ABBANDONO DI RIFIUTI DIVENTA UN REATO (CONTRAVVENZIONALE)

Legge 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del Dl 10 agosto 2023 n. 105  
GU n. 236 del 9 ottobre 2023

L'art. 6-ter del Dl 105/2023, introdotto in sede di conversione in legge, reca "Modifiche al c. p., al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Dlgs 8 giugno 2001, n. 231" e prevede la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale della fattispecie di abbandono di rifiuti contemplata dal comma 1 dell'art. 255 del T.u. Nel testo precedente alla modifica, la condotta di chi (chiunque, a eccezione dei responsabili di enti o imprese che soggiacciono alle più aspre pene previste dall'art. 256 comma 2 del T.u.) abbandonava o depositava rifiuti ovvero li immetteva nelle acque superficiali o sotterranee veniva punita con la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro. A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 137/2023 le condotte sopra descritte (rimaste inalterate nei loro elementi sostanziali) sono punite con la pena dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

La predetta pena è aumentata fino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi. Al di là dell'inasprimento del trattamento sanzionatorio delle condotte di abbandono di rifiuti, il cambiamento del tipo di pena e quindi della natura della fattispecie (da amministrativa a penale) porta con sé delle implicazioni di un certo rilievo. Una di queste è la possibilità per il trasgressore di aver accesso al regime estintivo del reato previsto dagli articoli 318-bis e ss. del T.u. (inseriti dalla L. 68/2015) qualora dalla condotta non sia derivato un danno o un pericolo concreto e attuale per l'ambiente, con il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda (euro 2.500 in caso di rifiuti non pericolosi), a seguito dell'adempimento delle prescrizioni impartite per il ripristino della situazione allo stato antecedente alla condotta vietata.

## "COMMISSIONATA" LA RIFORMA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE

Schema di decreto interministeriale sottoscritto il 7 novembre 2023 ([www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it))

Il 7 novembre 2023 è stato firmato dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica e dal ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa uno schema di decreto interministeriale che prevede, da un lato, una profonda revisione del Dlgs 152/2006 e, d'altro lato, l'istituzione di una commissione di esperti incaricata di elaborare uno schema di legge delega per il riassetto e la codificazione delle normative

vigenti in materia ambientale, nonché di elaborare lo schema di uno o più decreti legislativi attuativi della medesima legge delega. Si assegnano come termini per l'ultimazione delle predette attività il 31 gennaio 2024 (per la predisposizione dello schema di legge delega) e il 31 dicembre 2024 (per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi attuativi).

La Commissione è costituita da 32 membri, per lo più professori universitari e avvocati, presieduta da Eugenio Picozza, con funzioni di presidente e dall'avvocato generale presso la Corte di cassazione, Pasquale Fimiani, con funzioni di copresidente.

La commissione si avvale anche di 23 esperti, presieduti e coordinati da Laura D'Aprile, dirigente del Mase. Si prevede infine la possibilità di invitare a partecipare alle sedute della commissione alte professionalità, di qualificata esperienza e competenza, su materie specifiche, anche avvalendosi dell'audizione di istituzioni, *stakeholder* e associazioni di categoria e degli enti e società *in house* vigilati dal Mase.

## CASO LAMINAM: IL TAR PARMA RESPINGE IL RICORSO SU PAUR E AIA

Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, sentenza n. 328 del 16/11/2023 ([giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it))

Con questa recente decisione il Tar di Parma si è pronunciato sul ricorso presentato nel 2020 da un gruppo di cittadini del Comune di Borgo Val di Taro contro il Paur, comprensivo di Via, relativo all'ampliamento dello stabilimento di produzione ceramiche Laminam, nonché contro la correlata Aia rilasciata dal Servizio autorizzazioni e concessioni Arpae di Parma.

Le tematiche ambientali dibattute nella vicenda in esame sono principalmente quelle delle emissioni in atmosfera prodotte dall'azienda nonché delle problematiche odorogene e di natura sanitaria denunciate da un gruppo di residenti nella zona circostante l'impianto.

Nell'articolata sentenza in questione, composta di 31 pagine, si ricostruisce nel dettaglio la complessa attività istruttoria, propedeutica all'adozione dei provvedimenti impugnati, posta in essere da Arpae, dall'Ausl di Parma e dal Comitato tecnico scientifico istituito dalla Regione Emilia-Romagna, organismo contraddistinto dall'alto livello dei relativi componenti. Proprio l'accuratezza dell'istruttoria tecnica consente al giudice amministrativo di poter affermare che "devono ritenersi pienamente rispettati non solo il principio di precauzione, ma anche il principio dell'azione preventiva di cui all'art. 191 par. 2 del T.fue, la cui costante applicazione può essere

colta sia in una prospettiva passata, nell'esame delle sequenze endoprocedimentali attraverso le quali si è addivenuti all'adozione del Paur, che in una prospettiva futura che valorizzi il monitoraggio della sostenibilità ambientale dell'impianto di produzione imposto dalla delibera di adozione del Paur, per il quale emerge agli atti uno specifico e incalzante impegno delle Amministrazioni coinvolte".

Interessante anche la parte della sentenza in cui ci si sofferma sulle disposizioni contenute negli artt. 216 e 217 del Rd 1256/1934 (testo unico leggi sanitarie) relative all'espressione del parere di competenza del sindaco, richiamate anche dall'art. 29 quater del Dlgs 152/2006. Quelle contenute nel regio decreto sono norme che vanno attualizzate e contestualizzate nel vigente assetto istituzionale che, a differenza di quello esistente nel contesto storico in cui sono state emanate, è contraddistinto dall'istituzione delle Ausl e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Tale implementazione del quadro ordinamentale e della relativa allocazione di competenze non elimina le competenze sindacali ma di certo ne circoscrive l'ambito di applicazione.

Per il Tar "Mentre, infatti, nel precedente sistema ordinamentale le funzioni autorizzative e di vigilanza risultavano demandate in via pressoché esclusiva al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, nell'attuale sistema le valutazioni in materia di salubrità ambientale sono demandate ad organi tecnici, dotati delle competenze necessarie in materia."

Da ciò consegue che "è, dunque, di tutta evidenza il ridimensionamento del potere sindacale, non più valorizzabile in termini inibitori o conformativi preventivi (salva la funzione di richiedere le "prescrizioni"), ma esplicitantesi nella eventuale richiesta di riesame delle autorizzazioni già rilasciate in materia ambientale, in ragione della ritenuta sussistenza di profili di nocimento per la salute pubblica. Alla luce di tale evoluzione ordinamentale, dunque, il parere sanitario del Sindaco non è atto necessario ai fini della regolarità dell'iter procedimentale, ragion per cui la mancata acquisizione dello stesso non inficia la regolarità della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi".